

Prot.n.p 62507 CI
Circolare n. 212/2008

Roma, 10 giugno 2008

A TUTTE LE IMPRESE ASSOAMBIENTE

Oggetto: Allegato 4 del 22.11.2007 all'Accordo nazionale 5.4.2008.
Classificazione unica del personale – Istruzioni applicative.

Si fa seguito alle circolari n. 204/2008 del 30 maggio e n. 211 del 9 giugno scorsi, per fornire le istruzioni applicative relative alle modifiche del sistema di classificazione unica del personale, di cui all'art. 14 del CCNL 30.4.2003, definite dall'Allegato 4 (22.11.2007) all'Accordo nazionale 5.4.2008: il testo dell'Allegato cui si fa riferimento è stato trasmesso con circolare n. 313/2007 del 23.11.2007.

ART. 14 – CLASSIFICAZIONE UNICA DEL PERSONALE

ENTRATA IN VIGORE

Le modifiche introdotte entrano in vigore dall'1/5/2008 , fatto salvo quanto previsto dalle Disposizioni attuative poste in calce al livello 3 dell'Area Conduzione.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

1. A sottolineare le soluzioni innovative adottate in tema di classificazione unica del personale, le parti hanno convenuto di introdurre nell'art. 14 questa Dichiarazione che ne costituisce la formale premessa.
2. Nel modificare e arricchire il sistema classificatorio, le parti hanno inteso rispondere—come è stato scritto—“alle mutate esigenze ambientali del territorio e quindi alle conseguenti nuove modalità della raccolta del rifiuto, attraverso lo sviluppo di nuove e aggiornate figure professionali, con particolare riguardo agli operatori addetti alla raccolta differenziata (porta a porta).
3. Questa Dichiarazione è esplicitamente lo sviluppo coerente delle considerazioni e degli impegni condivisi con il Protocollo sulle politiche di settore del 4.12.2006 e con la Dichiarazione programmatica del 9.5.2007—introduttiva della parte contrattuale dedicata al sistema relazionale – da ultimo recepita nel testo dell'Allegato 1 (9.5.2007) all'Accordo 5.4.2008.
4. Con questa Dichiarazione, le parti hanno ribadito l'esigenza comune di fare del CCNL uno degli strumenti necessari per la regolazione del mercato, nella prospettiva di un unico contratto collettivo nazionale di lavoro degli addetti ai servizi ambientali.

SEDE
00144 Roma
Via del Poggio Laurentino, 11
Tel. 06 99 69 579
Fax 06 59 19 955
assoambiente@fise.org

Ufficio
di Rappresentanza
20123 Milano
Via di Santa Marta, 18
Tel. 02 80 14 28
Fax 02 86 915 429

www.fise.org

5. Da questi convincimenti, in un quadro legislativo tuttora quanto meno inadeguato in tema di servizi pubblici locali, trae motivazione la volontà condivisa “di attivare iniziative, anche congiunte, nei confronti delle rappresentanze istituzionali degli Enti committenti per informarle opportunamente delle modifiche più significative del nuovo assetto dei servizi anche ai fini della predisposizione dei futuri capitolati di appalto”.

* * *

AREE OPERATIVO-FUNZIONALI

COMMA 2: ASSETTI E DENOMINAZIONI DELLE AREE

Tranne che per l'Area conduzione, si sottolinea che le parti hanno proceduto a innovare assetti e denominazione delle altre 4 Aree, con conseguente modificazione, in particolare, dell'art. 14, comma 2, del CCNL: si ricorda, con l'occasione, che dall'1.5.2008 la nuova denominazione del CCNL è “Contratto Collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali”.

COMMI 8, 9, 10: PERIODO DI PERMANENZA NEL PARAMETRO B (ACCORDO 5.4.2008 – PAG.5)

1. Per quanto concerne questi commi, ferma restando la loro formulazione, si ricorda che il periodo di permanenza nella posizione parametrale B per il passaggio alla posizione parametrale A nello stesso livello è ridotto da 6 a 5 anni, dall'1.5.2009 (Accordo 5.4.2008, pag.5).
2. Oltre a riguardare i nuovi assunti dall'1.5.2008, la nuova disposizione incide utilmente anche sulla maturazione del diritto al passaggio al parametro A dei lavoratori dipendenti assunti entro il 30.4.2008 e in forza all'1.5.2008, nel senso che per gli stessi si tiene conto, a tali fini, del periodo di tempo decorso dalla data di attribuzione del parametro B a tutto il 30.4.2008.

COMMI 11 E 13: EQUIVALENZA PROFESSIONALE/INQUADRAMENTALE - MOBILITÀ ORIZZONTALE

1. Il comma 11 è ora introdotto da un capoverso – che integra quello già definito con il CCNL 30.4.2003 – che stabilisce un principio di equivalenza professionale e inquadramentale a parità di livello, anche con riguardo ad Aree operativo-funzionali diverse.
2. Quanto al comma 13, lo stesso esplicita e conferma – tanto più in una lettura coordinata con il comma 11 – la facoltà aziendale di disporre la mobilità orizzontale dei lavoratori dipendenti all'interno del medesimo livello e tra Aree operativo – funzionali diverse, in funzione delle esigenze tecnico – organizzative aziendali; ferma restando la sussistenza dei necessari requisiti professionali.
3. A quest'ultimo riguardo, si osserva che tale facoltà se da un lato può rispondere efficacemente ad esigenze operative contingenti, dall'altro può consentire – anche attraverso l'adozione di specifici programmi formativi – interventi favorevoli allo sviluppo

professionale ovvero di riqualificazione, in presenza di innovazioni di carattere tecnico – organizzativo (introduzione di nuovi servizi, ristrutturazione di servizi, adozioni di nuove tecnologie operative, ecc.).

COMMA 14: NATURA ESEMPLIFICATIVA DEI PROFILI PROFESSIONALI

Il comma non è stato innovato.

Lo si richiama per ricordare che, nell'ambito di ogni livello, declaratorie, profili ed esemplificazioni non esauriscono le mansioni che possono essere assegnate, sempreché risultino coerenti con il grado professionale espresso dal singolo livello.

AREA SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TUTELA E DECORO DEL TERRITORIO

1. Come si legge, la nuova rubrica sostituisce la precedente dizione “attività accessorie e complementari” con “tutela e decoro del territorio”, per identificare e dare risalto a un complesso di attività riconducibili più esplicitamente all’ambiente.
2. La declaratoria generale di Area tiene espressamente conto dell’innovazione appena richiamata.
Inoltre, la declaratoria viene integrata da una specificazione che riguarda le mansioni/responsabilità di ogni conducente ricompreso nei livelli di quest’Area, a prescindere dalla patente (A o B) necessaria alla guida: buon funzionamento del mezzo, mantenimento dello standard di sicurezza dello stesso (ivi compreso il rifornimento di carburante e i rabbocchi necessari).
3. Nel suo insieme, il nuovo assetto organizzativo dell’Area risponde – analogamente a quanto innovato nell’Area conduzione – alla necessità di dare risposta efficace, in particolare, alla crescente diffusione del servizio “porta a porta o domiciliare”.

LIVELLO 1

1. La prima innovazione è indicata dalla declaratoria di livello, che evidenzia che le attività di pertinenza sono svolte anche con autoveicoli patente A, previsti in precedenza nel livello 2.
2. Tale innovazione è evidenziata dai profili professionali che, nel confermare l’addetto all’attività di spazzamento e/o raccolta, già contemplato, prevedono che, in relazione alle esigenze tecnico – organizzative aziendali, lo stesso può operare “anche” con l’ausilio di veicoli (patente A).
3. La seconda innovazione riguarda l’inclusione nei profili professionali dell’addetto alla raccolta manuale e/o meccanizzata al servizio di autocompattatori, prevista precedentemente nel livello 2.

LIVELLO 2

1. L'innovazione principale è indicata nella declaratoria di livello, che evidenzia che le attività di pertinenza sono svolte anche con autoveicoli patente B, previsti in precedenza nel solo livello 3.
2. L'individuazione degli autoveicoli patente B ricompresi nel livello 2 è determinata, con chiarezza, per esclusione: tranne le spazzatrici, le innaffiatrici, i compattatori patente B richiamati in via esclusiva nel livello 3, tutti gli altri autoveicoli patente B sono di pertinenza delle attività del livello 2.

LIVELLO 3

1. La prima innovazione è indicata dalla declaratoria di livello che evidenzia, nella parte conclusiva, che, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative aziendali, i lavoratori inquadrati in questo livello possono essere chiamati a operare non solo in singolo ma anche con uno ovvero con più addetti.
2. La seconda innovazione che emerge dai profili professionali riguarda la chiara delimitazione degli autoveicoli patente B qui considerati in via esclusiva: spazzatrici, innaffiatrici, compattatori, ai fini dell'inquadramento dei relativi conducenti in questo livello.
3. La terza innovazione evidenziata dai profili professionali riguarda l'addetto alla conduzione di mezzi d'opera per la quale non rileva il possesso della patente B, attesa la particolarità dei mezzi stessi e delle attività ivi connesse.

LIVELLO 4

Nessuna modifica.

* * *

AREA CONDUZIONE

La declaratoria generale di Area viene integrata nella parte finale allo scopo di evidenziare che il conducente di automezzi patente C o superiore opera non solo "in concorso con altri lavoratori dei quali può avere il coordinamento", come già previsto, ma "anche" in concorso con essi.

L'innovazione dà conto dell'introduzione nel livello 3 del profilo professionale del conducente di autocompattatore operatore unico, precedentemente previsto nel solo livello 4.

LIVELLO 3

1. La declaratoria è dunque modificata principalmente per l'introduzione del conducente di autocompattatore operatore unico patente C.
2. Nel precedente assetto organizzativo, il conducente, operando nell'ambito del servizio di raccolta, effettuava attività di carico e scarico in concorso con altri lavoratori, manovrando i comandi e gli apparati in dotazione agli automezzi.
In relazione alle esigenze tecnico – organizzative aziendali, il conducente operava con un addetto o con più addetti.

Queste due diverse modalità di lavoro da un lato consentivano un'organizzazione del lavoro coerente con le specificità dei servizi, dall'altro richiedevano al conducente un particolare impegno lavorativo quando, operando assieme a un solo addetto, era tenuto a scendere e provvedere con lui al carico e allo scarico dei rifiuti: da questo particolare impegno lavorativo richiesto al conducente di livello 3 con patente C ha tratto origine l'attribuzione allo stesso della indennità mensile di 23.000 lire (poi euro 11,88) a decorrere dall'1.1.1988.

3. Ancora, nel precedente assetto organizzativo il conducente operatore unico con patente C o superiore era inquadrato nel livello 4. Tale inquadramento era motivato dalla ampia tipologia dei veicoli utilizzabili, dalla loro complessità, dalla perizia professionale conseguentemente necessaria per la loro guida e anche dalla particolare condizione dell'impegno lavorativo.

L'innovazione determinata dall'introduzione nel livello 3 del conducente di autocompattatore operatore unico con l'Accordo 5.4.2008 integra il precedente assetto organizzativo, dando luogo a un profilo di conducente che oggi può operare secondo tre modalità: oltre che con "altro operatore" o "con altri operatori", anche "in singolo", provvedendo "alla raccolta manuale e/o meccanizzata" (di sacchi, contenitori, bidoni).

4. Questo nuovo assetto che conferisce ulteriore flessibilità all'organizzazione del servizio – e che può consentire anche un utilizzo flessibile della prestazione lavorativa – ha il suo riconoscimento retributivo nell'istituzione, a decorrere dall'1.5.2008, delle due indennità giornaliere di 1 euro e di 50 centesimi: la prima attribuita al conducente quando lavora come operatore unico, la seconda quando il conducente opera con un addetto scendendo e provvedendo con lui al carico e allo scarico dei rifiuti (nessuna indennità spetta al conducente quando opera con due addetti, per l'evidente diversità di impegno lavorativo rispetto alle altre due modalità).
5. Come detto in precedenza a proposito dell'Area della raccolta, anche il nuovo assetto organizzativo di questo livello – nel quale si provvede alla raccolta manuale e/o meccanizzata – intende essere adeguato alle esigenze poste dall'incremento del servizio "porta a porta o domiciliare".
6. Come precisato dalla declaratoria, la raccolta manuale e/ meccanizzata riguarda: sacchi, contenitori con capacità massima di 30 litri, bidoni con capacità massima di 360 litri. La discussione su tale punto è stata lunga e complessa. Questo spiega sia l'ultimo periodo della declaratoria ("Le parti stipulanti convengono ...) sia le "Disposizioni attuative" poste in calce alla stessa, come si chiarisce di seguito.
7. Quanto all'ultimo periodo della declaratoria si osserva che, in relazione alle modifiche strutturali del servizio di raccolta manuale e/o meccanizzata introdotte dall'1.5.2008 per effetto dell'Accordo 5.4.2008, le imprese sono tenute a convocare le strutture sindacali competenti per un esame congiunto al fine di "confrontarsi in ordine alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché alle modalità di svolgimento delle mansioni e alle connesse condizioni di lavoro" del conducente operatore unico e del conducente che opera con un solo addetto. Tale esame congiunto, nei limiti richiamati, dovrà essere espletato dalle imprese anche successivamente all'1.5.2008, qualora si determinino ulteriori modifiche strutturali del servizio di raccolta che riguardino le due modalità lavorative appena citate.
8. Quanto alle Disposizioni attuative, si osserva quanto segue.

Prima Disposizione

- a) Le aziende possono dare attuazione al servizio con il conducente operatore unico a partire dall'1.5.2008.
- b) Le aziende che, per esigenze di adeguamento tecnico – organizzativo, non vi diano attuazione immediata possono provvedervi anche successivamente all'1.5.2008 e comunque entro il 30.4.2009.
In tale circostanza non troveranno applicazione le disposizioni dell'Accordo 5.4.2008 relative alle nuove indennità dell'Area conduzione (1 euro e 50 centesimi) e alla trasformazione in trattamento ad personam delle indennità di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), k) del CCNL 30.4.2003, le quali ultime continueranno ad essere corrisposte con le precedenti modalità, in via eccezionale pro tempore.
- c) Qualora si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera b), l'assetto organizzativo dell'Area conduzione continuerà ad essere quello in atto al 30.4.2008.

Seconda e quarta Disposizione

- a) Le parti hanno tenuto conto del fatto che "nei contratti di appalto in esecuzione ovvero nelle clausole di appalti già aggiudicati ma non ancora avviati" i committenti possono aver imposto alle imprese obblighi e condizioni di servizio difformi da quelli prospettati dalla declaratoria di livello.
- b) Verificandosi tale ipotesi, le imprese convocheranno tempestivamente le strutture sindacali competenti per definire con specifico accordo collettivo "una soluzione coerente con quanto stabilito nel ... livello 3 relativamente alla raccolta meccanizzata con operatore unico".
- c) Tale soluzione potrà essere favorita dal necessario coinvolgimento dell'ente committente "per l'adozione dei necessari provvedimenti risolutivi", tenendo conto anche delle richiamate "caratteristiche tecniche e di sicurezza dei veicoli nonché ... (delle) modalità di svolgimento delle mansioni e connesse condizioni di lavoro".

Terza Disposizione

- a) La definizione dell'intesa di cui alla seconda Disposizione dovrà formalizzarsi non oltre il 30.4.2009, considerato che il termine di 30 giorni deve intendersi come ordinatorio e non tassativo.
- b) Nelle more, continuerà a trovare applicazione, anche in questo caso, l'assetto organizzativo dell'Area conduzione in atto al 30.4.2008 con gli stessi effetti retributivi già richiamati nella lettera c) del commento alla prima Disposizione.

LIVELLO 4

1. La declaratoria e i profili professionali non contemplano più il conducente operatore unico di autocompattatore, oggi inquadrato nel livello 3.
2. Quanto al conducente di autocompattatore assistito da dispositivi di caricamento video computerizzati, la declaratoria conferma semplicemente, esplicitandolo, che tale

conducente deve assicurare “anche le operazioni complementari necessarie per il completamento delle funzioni operative” dei veicoli utilizzati.

3. Infine, nel profilo del conducente di combinata canal jet si precisa che opera in concorso con “uno o più operatori”, con intervento personale e diretto.

* * *

DICHIARAZIONE DELLE PARTI STIPULANTI (PAGG. 18/19)

1. Si richiama qui l'attenzione su tale Dichiarazione in quanto concerne ipotesi di ristrutturazione o di innovazioni tecnico – organizzative dei servizi di raccolta, determinate dall'espansione dei servizi con la modalità “porta a porta o domiciliare”, disposte dalle aziende in data successiva all'1.5.2008.
2. Tale Dichiarazione impegna le aziende, nel quadro del sistema relazionale vigente, a convocare per tempo le competenti strutture sindacali al fine di ricercare possibili soluzioni di salvaguardia delle posizioni di lavoro interessate dalle ipotesi di cui al punto 1.
3. Tale impegno dovrà essere attuato prima di ogni altra eventuale procedura di legge in materia che si rendesse necessaria.

* * *

AREA IMPIANTI E LABORATORI

1. La nuova denominazione sostituisce la precedente “Impianti e officina”: le attività di quest’ultima sono state integrate in un’Area che comprende anche i servizi generali. La declaratoria di Area tiene conto di questa innovazione.
2. Nella tipologia degli impianti già previsti sono aggiunti: termovalorizzatori; gassificatori; impianti a biomasse; piattaforme ecologiche; impianti per il trattamento dei fanghi.
3. Quanto alle piattaforme di trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi, tale trattamento è esteso ai rifiuti tossici e nocivi.
4. Per quanto concerne gli impianti di produzione di calore ed energia elettrica è stato eliminato il riferimento alle attività di trasporto e distribuzione.

LIVELLO 1

Nei profili esemplificativi è stato esplicitato quello dell’addetto alla preselezione manuale e/o meccanizzata dei rifiuti destinati alle raccolte differenziate.

LIVELLO 2

1. L’innovazione nella declaratoria è costituita dalla specificazione del possibile utilizzo di veicoli patente B, precedentemente non precisato: analogamente all’Area raccolta.
2. Nei profili esemplificativi è stato esplicitato quello dell’addetto agli impianti di selezione differenziata dei rifiuti.

LIVELLO 3

1. L'innovazione nella declaratoria è costituita dalla specificazione del possibile utilizzo di veicoli patente C, in precedenza patente B: analogamente all'Area conduzione.
2. Nel profilo dell'operaio qualificato è stato ricompreso anche quello dell'addetto ai lavori di posa di condotte, riparazione, allacciamenti e relative opere meccaniche e murarie su reti e misuratori di distribuzione.

LIVELLO 4

1. Nel profilo dell'operaio specializzato è stato ricompreso anche quello addetto agli impianti di trattamento dei fanghi.
3. Nel profilo dell'operaio specializzato che opera nelle discariche e negli impianti di smaltimento dei rifiuti è stato ricompreso anche quello addetto alle piattaforme ecologiche, specificando che trascrive il carico/scarico dei rifiuti "su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore".

LIVELLO 5

1. Viene eliminato da questo livello il profilo del capoturno impianto, che passa nel superiore livello 6, parametro B, dell'Area tecnica e amministrativa.
2. Nel profilo dell'operaio super specializzato è stato incluso anche quello addetto agli impianti di trattamento dei fanghi.

AREA TECNICA E AMMINISTRATIVA

1. L'innovazione introdotta in quest'Area riguarda la sua organizzazione complessiva. Dall'1.5.2008, è stato infatti istituito il livello apicale Q per i dipendenti con categoria di quadro, precedentemente individuati nell'ambito del livello 8.
2. Conseguentemente, i livelli professionali passano da 6 a 7 e le posizioni parametrali da 11 a 12: il livello Q come il livello 8 (e il livello 1) hanno una sola posizione parametrale.

LIVELLO 3

Nessuna modifica.

LIVELLO 4

Ai profili esemplificativi è stato aggiunto quello dell'addetto allo sportello con il pubblico per il disbrigo delle pratiche relative all'applicazione della tariffa rifiuti.

LIVELLO 5

Ai profili esemplificativi è stato aggiunto quello dell'ispettore ambientale.

LIVELLO 6

1. La prima innovazione consiste nell'eliminazione da questo livello del profilo del capo impianto che passa nel superiore livello 7, parametro B.
2. La seconda innovazione consiste nell'inserimento in questo livello, parametro B, del capoturno impianto, già previsto nel livello 5 dell'Area impianti, che per effetto del passaggio a questo livello dall'1.5.2008 non percepisce più l'indennità mensile di 40 euro, assorbita integralmente nella nuova retribuzione base parametrale.

Il capo turno guida, coordina e controlla "le squadre dei lavoratori in turno" e assicura anche il rispetto delle procedure aziendali in materia di certificazione della qualità e di accettazione dei rifiuti.

3. Ulteriore innovazione è costituita dall'inserimento del profilo professionale del dipendente che opera in laboratori chimici complessi di ricerca e sviluppo, con specifica laurea breve ovvero specifica esperienza decennale certificata.

LIVELLO 7

L'innovazione riguarda l'inserimento in questo livello, parametro B, del capo impianto, già inquadrato nel livello 6.

LIVELLO 8

In considerazione del fatto che, precedentemente, la declaratoria ricomprendeva due posizioni organizzative – l'impiegato con funzioni direttive e il Quadro - l'istituzione del superiore livello Q ha reso necessario specificare le attribuzioni tipiche di ognuna delle predette posizioni, con conseguente distinzione delle rispettive declaratorie.

Tale distinzione non modifica le funzioni rivestite dagli interessati al 30.4.2008.

LIVELLO Q

1. I dipendenti in forza all'1.5.2008 inquadrati alla data del 30.4.2008 nel livello 8, con formale attribuzione della categoria di Quadro sono inquadrati come tali dall'1.5.2008 nel livello Q, ferme restando le funzioni rivestite al 30.4.2008.
2. La declaratoria del nuovo livello Q è stata formulata in conseguenza di quanto precisato nel livello 8.
3. La previgente Disciplina integrativa dei Quadri è significativamente modificata.

Le innovazioni introdotte intendono dare risalto, anche formale, al ruolo del Quadro come posizione di lavoro rilevante nell'organizzazione aziendale ai fini della realizzazione degli obiettivi strategici.

In questa premessa, si colloca la previsione relativa all'impegno aziendale di curare con particolare riguardo la formazione continua dei Quadri.

4. Si richiama infine l'attenzione sul comma 6 – sostitutivo del previgente comma 7 – in materia di svolgimento temporaneo delle mansioni di Quadro.

AREA OFFICINE E SERVIZI GENERALI

La nuova denominazione sostituisce la precedente "Servizi generali", ricomprendendo anche le officine.

LIVELLO 1

Nei profili esemplificativi viene esplicitato quello dell'addetto al rifornimento carburante, olio, ecc.

LIVELLO 2

L'innovazione nella declaratoria è costituita dalla specificazione del possibile utilizzo di veicoli patente B, precedentemente non precisato: analogamente all'Area raccolta.

LIVELLO 3

1. L'innovazione nella declaratoria è costituita dalla specificazione del possibile utilizzo di veicoli patente C, in precedenza patente B: analogamente all'Area conduzione.
2. Nel profilo dell'operaio qualificato è incluso anche quello dell'addetto al montaggio e alla manutenzione meccanica dei veicoli.

LIVELLO 4

1. Alla declaratoria viene aggiunto un ulteriore periodo relativo al possibile utilizzo di veicoli patente C o superiore, analogamente all'Area conduzione.
2. Nel profilo dell'operaio specializzato sono inclusi anche l'elettricista, l'elettrauto e l'addetto alla riparazione e manutenzione dei veicoli.

LIVELLO 5

Nessuna modifica.

DISPOSIZIONI PER LA FASE DI PRIMA APPLICAZIONE (PAGINA 18 ALLEGATO 4 - ACCORDO 5.6.2008)

Le Disposizioni in esame si sono rese necessarie in conseguenza delle modifiche introdotte nel sistema classificatorio e particolarmente per il mutato inquadramento di profili professionali o di categorie di personale (Quadri) previgenti.

DISPOSIZIONE N.1

- a) I dipendenti in forza all'1.5.2008 che, alla data del 30.4.2008, erano inquadrati in un livello superiore a quello stabilito dall'Allegato 4 all'Accordo 5.4.2008 conservano convenzionalmente il livello di inquadramento, la posizione parametrica e il trattamento retributivo in atto al 30.4.2008; fatti salvi l'abrogazione delle diverse

disposizioni di natura economica e normativa nonché il mantenimento dei trattamenti individuali stabiliti dall'Accordo 22.5.2008.

- b) L'inquadramento convenzionale e il trattamento economico dei dipendenti di cui alla precedente lettera a) sono mantenuti agli stessi anche qualora, successivamente all'1.5.2008, le attività dell'Area di appartenenza siano oggetto di innovazioni o modificazioni organizzative.
- c) Nel presupposto del riconoscimento e della garanzia del mantenimento di tale inquadramento convenzionale, i dipendenti di cui alla precedente lettera a) sono tenuti a svolgere, oltre alle mansioni già rivestite al 30.4.2008, anche quelle previste dall'1.5.2008 per le stesse mansioni o qualifiche diversamente inquadrata dal nuovo sistema classificatorio introdotto con l'Allegato 4 in esame: si richiama, in particolare, l'attenzione sulle fattispecie evidenziate nell'Area spazzamento/raccolta e nell'Area conduzione.

DISPOSIZIONI NN. 2 E 3

E' stato confermato che il passaggio al superiore livello avviene, in ogni caso, con l'attribuzione della posizione parametrale B, a norma dell'art. 14, comma 6, del CCNL 30.4.2003.


DICHIARAZIONE CONGIUNTA (PAG. 17)

1. La Dichiarazione riguarda la copertura di posti in organico vacanti o di nuova istituzione.
2. A tal fine, le aziende sono impegnate a verificare preventivamente la possibilità di soddisfare tale esigenza tra i dipendenti in forza presso lo specifico appalto, che siano in possesso dei requisiti e/o dei titoli stabiliti dalle stesse aziende.
3. La Dichiarazione non configura né un diritto di precedenza né un criterio di priorità a favore di tali dipendenti. Costituisce nondimeno un impegno a una verifica che può dare esiti positivi ai fini delle esigenze aziendali e, insieme, costituire elemento motivazionale per la crescita professionale dei lavoratori.

La prossima circolare riguarderà il sistema dell'orario di lavoro.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo



nb